

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 425}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STANZANI GHEDINI, TEODORI, CALDERISI, RUTELLI,
ZEVI, VESCE, AGLIETTA, D'AMATO LUIGI**

Presentata il 2 luglio 1987

**Norme per il sorteggio dell'ordine di disposizione dei
contrassegni dei partiti e gruppi politici organizzati
sulle schede elettorali**

COLLEGHI DEPUTATI! — In occasione delle ultime elezioni politiche nel 1976, nel 1979 e nel 1983 alcuni episodi di non lieve entità hanno posto in evidenza alcune incongruenze delle leggi elettorali relative alle modalità di determinazione dell'ordine progressivo di disposizione dei contrassegni delle varie liste nelle schede elettorali e delle liste stesse nei manifesti elettorali con i quali esse vengono presentate agli elettori dalle pubbliche autorità.

Dispongono le leggi vigenti che l'ordine dei contrassegni debba essere determinato in ragione della priorità nella presentazione delle liste nella cancelleria degli uffici giudiziari costituiti in uffici circoscrizionali elettorali.

Pertanto, non essendo regolata con opportune norme di legge la priorità suddetta in modo da garantire effettivamente

l'accesso per primi all'atto dell'apertura dell'ufficio nel primo giorno utile per la presentazione, il primo posto sulle scheda viene attribuito ai presentatori che per primi siano stati in grado di presentarsi negli uffici stessi, e ciò in considerazione del fatto che ormai è invalso l'uso di presentarsi a detti uffici alcuni giorni prima della data fissata per l'inizio della ricezione delle liste dei candidati.

È avvenuto dunque in più occasioni che i presentatori di liste del Partito radicale, per primi giunti da vari giorni agli uffici, del che aveva dato notizia la stampa, siano stati all'ultimo momento sopravanzati con la violenza da rappresentanti di lista del PCI, spalleggiati da folti gruppi di sostenitori che, invocando la « tradizione » della priorità assoluta di tale lista, hanno imposto la loro prece-

denza nella presentazione. Ciò è stato reso possibile oltre che da colpevoli negligenze nella tutela della sicurezza, della libertà e dell'ordine, anche dall'assenza di una precisa normativa atta a garantire e documentare le precedenze nei giorni antecedenti all'apertura degli uffici.

Gli episodi di violenze subiti dai militanti radicali sono stati sanciti in sede penale da parte della magistratura che in alcuni casi ha condannato gli aggressori rappresentanti liste che pretendevano di ribaltare con la violenza le prenotazioni con le relative attese di giorni per il deposito dei contrassegni.

Nelle recenti elezioni del 1987, i radicali per non dovere subire l'ennesimo tentativo di aggressione hanno preferito abbandonare le code che stavano effettuando già da molti giorni presso gli appositi uffici giudiziari.

D'altro canto l'Ufficio centrale elettorale, respingendo in diverse occasioni il ricorso dei presentatori delle liste radicali, ha dichiarato di non poter entrare nel merito dei fatti che hanno determinato la priorità così come constatato attraverso i verbali di deposito delle liste, escludendo ogni rilevanza anche a fatti di violenza e di sopraffazione.

È evidente che tali episodi, e più ancora il non avervi saputo o potuto porvi

rimedio, impongono di eliminare l'occasione non potendosi tollerare che proprio l'atto iniziale della procedura elettorale sia caratterizzato da possibili sopraffazioni, che finiscano per ricevere una convalida dai provvedimenti successivi dell'Autorità preposta al governo delle attività elettorali e che vengano in qualche modo consacrate nel documento sottoposto all'elettore.

Poiché del resto l'interesse alla presenza nell'ordine delle schede non può che essere costituito da un ingiustificato e vano desiderio di dimostrare la capacità di mantenere una « tradizione di primato », da un intento cioè meramente emulatorio, in quanto è impensabile che gli elettori non siano oggi in grado di riconoscere il simbolo del loro partito sulla scheda se non attraverso una particolare collocazione, sembra opportuno addivenire ad una diversa regolamentazione che tolga ogni rilevanza alla priorità della presentazione delle liste, determinando l'ordine di comparizione dei simboli sulla scheda attraverso sorteggio.

A tali finalità intendono sopperire le norme della presente proposta di legge che i deputati del gruppo federalista europeo propongono all'attenzione della Camera per una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 24 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, il n. 1 è sostituito dal seguente:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate con l'articolo 2, lettera f), della legge 23 aprile 1976, n. 136, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori dei gruppi, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutti i gruppi dei candidati presentati validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione dei gruppi stessi sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

ART. 3.

1. All'articolo 30 del testo unico recante norme per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni

comunalì, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

2. All'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

ART. 4.

1. All'articolo 17, comma primo, della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori dei gruppi, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutti i gruppi di candidati presentati validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione dei gruppi stessi sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; procede, inoltre, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi

contrassegni ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello delle votazioni;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati, i loro contrassegni e l'ordine progressivo di disposizione degli stessi nelle schede ».

ART. 5.

1. All'articolo 11, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrassegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

ART. 6.

1. Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto i criteri a cui attenersi per la preparazione delle operazioni di sorteggio, per il sorteggio e per le procedure di cui ai precedenti articoli.

ART. 7.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il termine di tre mesi, un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,

dei consigli regionali, dei consigli provinciali, delle amministrazioni comunali e dei consigli circoscrizionali.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.